

http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/index.htm

Sanzioni

Ultimo aggiornamento: 15.9.2009

Indice:

Panoramica

- 1. Quali obiettivi persegue l'UE con le sanzioni o misure restrittive?**
- 2. Che tipo di sanzioni o di misure restrittive applica l'UE?**
 - 2.1. Embarghi sulle armi**
 - 2.2. Sanzioni economiche e finanziarie**
 - 2.3. Restrizioni all'ammissione (divieti di visto o di viaggio)**
- 3. Sanzioni mirate dell'UE come strumento di lotta al terrorismo**
- 4. Quali sono i principi informatori della politica dell'UE in materia di sanzioni o misure restrittive?**
- 5. Principali documenti sulle sanzioni dell'UE**
- 6. Quali sono le basi giuridiche utilizzate per le sanzioni dell'UE?**
- 7. Qual è la procedura per l'adozione di strumenti giuridici che danno attuazione a misure restrittive?**
- 8. Come vengono attuate, fatte applicare e controllate le misure restrittive?**
- 9. Qual è il ruolo della Commissione?**
- 10. Selezione di studi**
- 11. Selezione di strumenti con obiettivi PESC**
- 12. Altri link utili**
- 13. Per contattarci**

Panoramica

Nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC), l'UE applica misure restrittive al fine di perseguire gli obiettivi specifici della PESC stabiliti nel trattato sull'Unione europea (vedi in particolare l'articolo 11).

Negli ultimi anni l'UE ha fatto spesso ricorso all'imposizione di sanzioni o misure restrittive (in appresso i due termini sono utilizzati in maniera intercambiabile), sia in modo autonomo, sia in attuazione di risoluzioni vincolanti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Le sanzioni sono uno strumento di natura diplomatica o economica che intende determinare un cambiamento per quanto riguarda attività o politiche, come le violazioni del diritto internazionale o dei diritti umani, oppure politiche che non rispettano lo Stato di diritto o i principi democratici.

Le misure restrittive imposte dall'UE possono essere dirette contro governi di paesi terzi, nonché contro entità non statali e persone fisiche o giuridiche (come gruppi terroristici e singoli terroristi). Esse possono comprendere embarghi sulle armi, altre restrizioni commerciali specifiche o generali (divieti di importazione e di esportazione), restrizioni finanziarie, restrizioni all'ammissione (divieti di visto o di viaggio) o altre misure che appaiano opportune a seconda dei casi.

Questo sito presenta una panoramica delle misure restrittive adottate nel quadro della PESC attualmente in vigore.

Esso contiene inoltre un elenco consolidato in cui figurano i nomi e i dati identificativi di tutti i soggetti, gruppi ed entità, oggetto di restrizioni finanziarie.

Di seguito vengono illustrati inoltre gli obiettivi e i principi che ispirano la politica dell'UE in materia di misure restrittive, nonché le procedure applicate per l'adozione di tali misure nel quadro della politica estera e di sicurezza comune.

1. Quali obiettivi persegue l'UE con le sanzioni o misure restrittive?

L'Unione europea applica misure restrittive al fine di perseguire i seguenti obiettivi specifici della politica estera e di sicurezza comune (PESC) stabiliti all'articolo 11 del trattato sull'Unione europea:

- difesa dei valori comuni, degli interessi fondamentali, dell'indipendenza e dell'integrità dell'Unione conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite;
- rafforzamento della sicurezza dell'Unione in tutte le sue forme;
- mantenimento della pace e rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell'atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle frontiere esterne;
- promozione della cooperazione internazionale;
- sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Un'illustrazione generale della politica dell'UE è contenuta nei principi di base sul ricorso a misure restrittive (sanzioni) (documento 10198/1/04 del Consiglio).

Nel quadro della PESC, i 27 Stati membri dell'UE applicano sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite. La Carta dell'ONU conferisce al Consiglio di sicurezza il potere di decidere, in maniera vincolante per tutti i membri delle Nazioni Unite, misure restrittive al fine di mantenere o ripristinare la pace e la sicurezza internazionali, qualora si profilasse una minaccia per la pace, una violazione della pace o un atto di aggressione. Nel dare attuazione alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l'UE si attiene ai termini di tali risoluzioni, ma può anche decidere di applicare ulteriori misure restrittive. L'UE attua le misure restrittive decise dalle Nazioni Unite il più rapidamente possibile.

2. Che tipo di sanzioni o di misure restrittive applica l'UE?

L'UE dispone di un'ampia gamma di possibili misure restrittive. Nel decidere quali applicare, è importante considerare quali misure o pacchetti di misure si prestino meglio a conseguire il risultato auspicato. Esse possono prevedere:

- sanzioni diplomatiche (espulsione di diplomatici, rottura delle relazioni diplomatiche, sospensione delle visite ufficiali);
- sospensione della cooperazione con un paese terzo;
- boicottaggio di manifestazioni sportive o culturali;
- sanzioni commerciali (sanzioni commerciali generali o specifiche, embarghi sulle armi);
- sanzioni finanziarie (congelamento dei fondi o delle risorse economiche, divieti riguardanti transazioni finanziarie, restrizioni relative ai crediti all'esportazione o agli investimenti);
- divieti di volo; nonché
- restrizioni all'ammissione.

Le misure restrittive imposte dall'UE possono essere dirette contro governi di paesi terzi, nonché contro entità non statali e persone fisiche o giuridiche (come gruppi terroristici e singoli terroristi). Va comunque osservato che l'UE non può imporre autonomamente nei confronti di persone o entità sanzioni che non rientrino in una dimensione di politica estera. Nel caso in cui persone o entità siano oggetto di misure restrittive mirate (“dette anche sanzioni intelligenti”), criteri chiari, specifici per ogni singolo caso, dovrebbero consentire di determinare chi debba figurare o meno tra i destinatari di tali misure.

Come precisato al punto 1, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite può esigere che tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite diano attuazione alle misure che non implicano l'impiego della forza armata. A norma dell'articolo 41 della Carta delle Nazioni Unite, tali misure possono comprendere un'interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radiofoniche e di altro genere, nonché la rottura delle relazioni diplomatiche.

Negli ultimi anni l'UE, così come il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha applicato prevalentemente misure restrittive sotto forma di embarghi sulle armi, restrizioni economiche e finanziarie e restrizioni all'ammissione.

Il Consiglio dell'UE ha approvato una serie di orientamenti sull'attuazione e la valutazione delle misure restrittive (sanzioni) nel contesto della politica estera e di sicurezza comune dell'UE, che forniscono indicazioni su questioni generali e contengono formule standard e definizioni comuni da utilizzare negli strumenti giuridici di attuazione di misure restrittive.

2.1. Embarghi sulle armi

Gli embarghi sulle armi servono per arrestare il flusso di armi e di attrezzature militari verso zone che sono teatro di conflitti o verso regimi che potrebbero utilizzarle per la

repressione interna o per aggressioni nei confronti di un paese straniero. In questa prospettiva, gli strumenti giuridici della PESC che impongono un embargo sulle armi comprendono generalmente:

- un divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, attrezzature paramilitari e relativi pezzi di ricambio;
- un divieto concernente il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria e tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari, nonché la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo.

Gli embarghi sulle armi si applicano quanto meno ai materiali figuranti nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, aggiornato da ultimo il 10 marzo 2008. Solitamente sono accompagnati da un divieto di fornitura dei relativi finanziamenti e dell'assistenza tecnica e finanziaria. Laddove vi è un pericolo di repressione interna, è possibile applicare un divieto sulle attrezzature che potrebbero essere utilizzate a tal fine.

Per questi divieti sono di norma previste anche alcune deroghe limitate, in particolare per quanto riguarda le attrezzature non letali, destinate a:

- usi umanitari o protettivi;
- programmi di consolidamento delle istituzioni e/o operazioni di gestione delle crisi (come quelle condotte dall'ONU e dall'UE, ma anche da organizzazioni regionali e subregionali, come l'Unione africana);
- operazioni di sminamento.

Queste deroghe sono solitamente soggette all'autorizzazione preventiva o alla notificazione ad un'autorità competente (e, nel caso degli embarghi sulle armi decisi dalle Nazioni Unite, al pertinente comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza).

Spesso è prevista una deroga per l'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati da dipendenti delle Nazioni Unite, da personale dell'UE o degli Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale.

In alcuni casi, inoltre, la fornitura di attrezzature letali e la prestazione della relativa assistenza finanziaria e tecnica possono essere consentite, purché siano rispettate adeguate garanzie e condizioni.

2.2. Sanzioni economiche e finanziarie

Tenuto conto dell'importanza economica dell'UE, l'applicazione di sanzioni economiche e finanziarie può costituire uno strumento particolarmente efficace. Le sanzioni possono consistere in divieti di esportazione e/o importazione (sanzioni commerciali che si

applicano a prodotti specifici, come il petrolio, il legno o i diamanti), divieti di erogazione di servizi specifici (intermediazione, servizi finanziari, assistenza tecnica), divieti di volo, divieti relativi ad investimenti, pagamenti e movimenti di capitali, o la revoca delle preferenze tariffarie. Restrizioni economiche o finanziarie di ampia portata possono, tuttavia, generare costi economici e umanitari eccessivamente elevati.

Le misure restrittive di natura economica e finanziaria, comprese le sanzioni finanziarie mirate, devono essere applicate da tutte le persone fisiche e giuridiche che svolgono un'attività commerciale nell'UE, inclusi i cittadini di paesi terzi, nonché dai cittadini dell'UE e da persone giuridiche registrate o costituite secondo la legislazione di uno Stato membro dell'UE che svolgono attività commerciali al di fuori dell'UE.

Sanzioni finanziarie mirate (intelligenti)

L'UE ha spesso imposto sanzioni finanziarie mirate per colpire determinati soggetti, gruppi ed entità che si sono resi responsabili di politiche o comportamenti riprovevoli. Tali sanzioni comprendono sia un obbligo di congelamento di tutti i fondi e di tutte le risorse economiche delle persone ed entità interessate dalla misura, sia un divieto di mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, capitali o risorse economiche.

Alcune deroghe sono possibili nel rispetto di determinate condizioni e procedure (ad esempio per quanto riguarda i fondi necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche).

L'UE ha elaborato e aggiornato un documento intitolato Le migliori pratiche dell'UE per l'attuazione effettiva di misure restrittive, che fornisce orientamenti pratici e raccomandazioni su questioni relative all'attuazione delle sanzioni finanziarie.

2.3. Restrizioni all'ammissione (divieti di visto o di viaggio)

I cittadini di paesi terzi possono essere soggetti ad un divieto di ammissione nell'UE, conformemente agli obiettivi illustrati al precedente punto 1. Gli Stati membri sono invitati ad adottare tutte le misure necessarie per evitare l'ingresso o il transito attraverso i loro territori delle persone figuranti nel relativo elenco.

In linea generale, lo strumento giuridico che impone tali restrizioni consentirà deroghe per ragioni umanitarie o di altro genere, oppure per permettere ad uno Stato membro di conformarsi agli obblighi di diritto internazionale. Le restrizioni all'ammissione non possono imporre ad uno Stato membro di rifiutare ai propri cittadini l'ingresso nel suo territorio.

3. Sanzioni mirate dell'UE come strumento di lotta al terrorismo

L'UE applica sanzioni nel quadro delle risoluzioni 1267 e 1373 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L'UE adotta infatti misure nei confronti di persone o gruppi citati nel cosiddetto "elenco dei terroristi dell'UE", che figura nell'ultima posizione comune che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC. Nei confronti dei soggetti contrassegnati con un asterisco non si applicano sanzioni finanziarie nell'ambito di un regolamento comunitario (sebbene possano applicarsi sanzioni finanziarie nazionali); gli altri soggetti

che figurano nell'elenco possono essere oggetto di sanzioni finanziarie ai sensi del regolamento n. 2580/2001 del Consiglio.

Il Consiglio dell'UE ha pubblicato un documento informativo intitolato "Elenco delle persone, gruppi ed entità soggetti a misure specifiche per combattere il terrorismo". Il mandato e i metodi operativi del gruppo di lavoro "CP 931", incaricato di valutare le proposte di inserimento e cancellazione dei nomi dall'elenco, sono descritti nel documento 10826/1/07 REV 1 del Consiglio.

L'UE applica inoltre le sanzioni ONU contro Al Qaida e i Taliban.

4. Quali sono i principi informatori della politica dell'UE in materia di sanzioni o misure restrittive?

In linea generale, le sanzioni dovrebbero andare a colpire, per quanto possibile, le persone ed entità che si sono rese responsabili delle politiche e azioni riprovevoli, per ridurre al minimo gli effetti negativi sugli altri soggetti.

L'introduzione e l'attuazione di misure restrittive devono sempre essere conformi alle disposizioni del diritto internazionale. Esse devono rispettare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, in particolare il diritto ad un giusto processo e ad un ricorso effettivo, ed essere sempre proporzionate al loro obiettivo. Le sanzioni mirate prevedono opportune deroghe per tenere conto delle esigenze umanitarie delle persone interessate. Le misure restrittive devono inoltre rispettare gli obblighi internazionali della Comunità europea e dei suoi Stati membri, in particolare gli accordi dell'OMC. L'UE ricorre pertanto con una certa cautela alle sanzioni economiche e finanziarie, che restano delle eccezioni ai principi del mercato comune, basato sulla libera circolazione dei capitali e sulla liberalizzazione degli scambi. Nel caso di accordi con paesi terzi, può rendersi necessario invocare clausole sospensive o porre fine agli accordi stessi prima di poter applicare le sanzioni comminate.

L'UE si è inoltre impegnata a non adottare strumenti legislativi applicabili a livello extraterritoriale in violazione del diritto internazionale.

Un altro elemento fondamentale delle misure restrittive dell'UE è dato dalla clausola di scadenza o di revisione, il cui scopo è assicurare che le misure restrittive siano abrogate o adeguate a seconda degli sviluppi della situazione. Tutte le misure adottate dall'UE in modo autonomo sono costantemente oggetto di revisione.

5. Principali documenti

Posizioni comuni e regolamenti vigenti che impongono ed attuano sanzioni o misure restrittive nel quadro della PESC

I testi dell'insieme degli strumenti giuridici della PESC e dei regolamenti che impongono sanzioni sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale nelle lingue ufficiali dell'UE.

Principi di base sul ricorso a misure restrittive

Nell'approvare gli orientamenti in materia di sanzioni nel 2003 (vedere oltre), il Consiglio ha chiesto al Segretario generale/Alto rappresentante di definire, in collaborazione con la Commissione, un quadro politico per un uso più efficace delle sanzioni. Ciò ha condotto, il 7 giugno 2004, all'adozione da parte del Consiglio dei principi di base (documento del Consiglio 10198/1/04 REV 1), che illustrano la posizione del Consiglio in materia di sanzioni e le modalità e le circostanze della loro applicazione.

Orientamenti sull'attuazione e la valutazione delle misure restrittive (sanzioni) nel contesto della politica estera e di sicurezza comune dell'UE

Nel 2003 il Consiglio ha avviato un esame delle sue pratiche e della sua politica nel campo delle sanzioni, sfociato, l'8 dicembre 2003, in un accordo su una serie di orientamenti in materia di sanzioni (documento del Consiglio 15579/03). Successivamente, il 2 dicembre 2005, il Consiglio ha approvato un aggiornamento di tale documento (documento del Consiglio 15114/05). Gli orientamenti in questione forniscono indicazioni di carattere tecnico per la formulazione, l'attuazione e il controllo di misure restrittive nel quadro della PESC e contengono formule standard da utilizzare nella redazione degli strumenti giuridici della PESC.

Le migliori pratiche dell'UE per l'attuazione effettiva di misure restrittive

Nel dicembre 2004 il Consiglio ha approvato, in un primo tempo, un documento tecnico su questioni specifiche relative alle sanzioni finanziarie nei confronti di gruppi terroristici (documento del Consiglio 13851/4/04 REV 4). Questo testo è stato aggiornato nel dicembre 2005, diventando un documento sulle migliori pratiche di portata più ampia, riguardante sia la definizione degli elenchi, sia l'applicazione di sanzioni finanziarie (documento del Consiglio 15115/05 e rettifica (solo versione EN)). Il 14 giugno 2006, il Consiglio ha approvato un ulteriore aggiornamento (documento del Consiglio 10533/06 e COR 1), seguito da un altro aggiornamento il 9 luglio 2007 (documento del Consiglio 11679/07). Si tratta di un testo in continua evoluzione, che continuerà a svilupparsi a mano a mano che il Consiglio esaminerà altre raccomandazioni e migliori pratiche relative ai vari aspetti dell'attuazione delle sanzioni.

Mandato e metodi operativi del gruppo di lavoro "CP 931" (elenco dei terroristi)

Il mandato e i metodi operativi del gruppo di lavoro "CP 931", incaricato di valutare le proposte di inserimento e cancellazione dei nomi dall'elenco, sono descritti nel documento 10826/1/07 REV 1 del Consiglio.

Un documento informativo spiega in maggior dettaglio l'elenco, illustra come vengono adottate le decisioni e come viene motivata alle persone interessate la loro iscrizione nell'elenco; descrive inoltre la revisione periodica dell'elenco e le possibilità offerte alle

persone interessate di contestare la loro iscrizione nell'elenco o di chiedere l'accesso ai fondi congelati.

Raccomandazioni riguardanti le sanzioni autonome dell'UE specifiche per paese o le aggiunte dell'UE all'elenco delle sanzioni delle Nazioni Unite (documenti del Consiglio 7697/07 e 11054/07)

Ad aprile 2007 il Consiglio ha approvato una serie di raccomandazioni relative alla comunicazione delle motivazioni e alla notifica delle persone, dei gruppi o delle entità iscritti nell'elenco nel quadro delle sanzioni autonome dell'UE specifiche per paese o delle aggiunte dell'UE all'elenco delle sanzioni delle Nazioni Unite. Tali raccomandazioni riguardano l'obbligo di comunicare le motivazioni, la procedura di notifica (ove richiesta), le procedure per informare le persone, i gruppi o le entità del loro diritto di formulare il proprio parere, le modalità di gestione delle richieste di cancellazione dall'elenco e l'obbligo di fornire informazioni dettagliate per consentire un'adeguata identificazione dei soggetti interessati (documento del Consiglio 7697/07).

Nel giugno 2007 sono inoltre state approvate una serie di raccomandazioni pratiche per l'inserimento e la cancellazione dall'elenco in relazione a tali sanzioni (documento del Consiglio 11054/07).

6. Quali sono le basi giuridiche utilizzate per le sanzioni dell'UE?

La base giuridica per le sanzioni dipende dalla natura esatta delle misure restrittive, nonché dai settori e dagli obiettivi in questione. Quando è richiesta un'azione della Comunità, occorre adottare una posizione comune ai sensi dell'articolo 15 del trattato sull'Unione europea. In quanto strumento della PESC, l'adozione di una nuova posizione comune richiede l'unanimità degli Stati membri dell'UE in seno al Consiglio.

Se la posizione comune prevede la riduzione o l'interruzione delle relazioni economiche con un paese terzo, vale a dire se introduce sanzioni economiche e finanziarie, l'attuazione a livello comunitario è disciplinata dall'articolo 301; se si tratta di restrizioni finanziarie, si applica l'articolo 60 del trattato che istituisce la Comunità europea. In questi casi, la Commissione è tenuta a presentare una proposta di regolamento del Consiglio, che quest'ultimo può adottare a maggioranza qualificata.

Nel caso in cui le misure restrittive siano indirizzate a persone, gruppi ed entità che non sono direttamente collegati al sistema politico di un paese terzo, si applicano gli articoli 60, 301 e 308 del trattato che istituisce la Comunità europea. In questo caso, l'adozione del regolamento da parte del Consiglio richiede l'unanimità e la consultazione preventiva del Parlamento europeo.

In alcuni casi è anche possibile attuare talune misure restrittive attraverso uno strumento giuridico PESC e mediante un regolamento preesistente, ad esempio il regolamento 2368/2002 relativo all'embargo sui diamanti della Costa d'Avorio, che disciplina il

commercio internazionale di diamanti grezzi in conformità con le norme del processo di Kimberley.

I regolamenti del Consiglio che impongono sanzioni così come le corrispondenti decisioni del Consiglio e i regolamenti della Commissione fanno parte del diritto comunitario. Secondo una giurisprudenza costante, il diritto comunitario prevale sulle eventuali disposizioni nazionali contrastanti. I suddetti regolamenti del Consiglio e della Commissione sono direttamente applicabili e producono effetti diretti negli Stati membri, creando obblighi e diritti per i relativi destinatari (ivi compresi gli operatori economici e i cittadini dell'UE). La loro applicazione ed esecuzione spettano alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione.

Alcune sanzioni previste dalla posizioni comuni, come ad esempio gli embarghi sulle armi, sono attuate dagli Stati membri. Sebbene gli scambi di prodotti industriali siano di esclusiva competenza comunitaria, l'articolo 296 del trattato che istituisce la Comunità europea autorizza gli Stati membri ad applicare un embargo relativo a prodotti militari mediante misure nazionali. È pertanto prassi comune che gli embarghi sulle armi siano imposti mediante una posizione comune e quindi messi in atto in base alla legislazione sul controllo delle esportazioni degli Stati membri (nonostante i divieti di prestare la relativa assistenza finanziaria e tecnica siano attuati mediante un regolamento).

Analogamente, le restrizioni all'ammissione (divieti di visto o di viaggio) previste nelle posizioni comuni vengono applicate sulla base della legislazione degli Stati membri che disciplina l'ammissione di cittadini di paesi terzi.

7. Qual è la procedura per l'adozione di strumenti giuridici che danno attuazione a misure restrittive?

La Presidenza o uno degli Stati membri, solitamente assistiti dal Segretariato del Consiglio, o la Commissione, preparano una prima proposta di posizione comune. Questa viene esaminata e discussa dai gruppi del Consiglio competenti, di norma il gruppo del Consiglio responsabile delle relazioni con il paese terzo interessato e, in ogni caso, il gruppo dei Consiglieri per le relazioni esterne (RELEX) ed il Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER), il quale presenta la proposta di posizione comune al Consiglio in vista della sua adozione. Una volta adottato dal Consiglio, il testo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Se la posizione comune richiede un'azione della Comunità per l'attuazione di alcune misure restrittive o della loro totalità, la Commissione è tenuta a presentare al Consiglio una proposta di regolamento del Consiglio conformemente agli articoli 60 e 301 del trattato che istituisce la Comunità europea. La proposta passa quindi all'esame del gruppo RELEX e del COREPER, prima di essere adottata dal Consiglio. Formalmente, la proposta di regolamento del Consiglio dovrebbe essere presentata dopo l'adozione di una posizione comune. Per accelerare i tempi, tuttavia, la Commissione presenta solitamente le sue proposte di regolamento del Consiglio per l'attuazione di misure restrittive con

largo anticipo, in modo da consentire una discussione in parallelo di entrambi i testi al Consiglio e, se possibile, l'adozione simultanea dei due strumenti giuridici.

8. Come vengono attuate, fatte applicare e controllate le misure restrittive?

Se è importante che le misure restrittive siano concepite in maniera adeguata per rispondere alla situazione specifica del paese o delle persone in questione, per risultare efficaci esse devono essere attuate, fatte applicare e controllate correttamente. Gli orientamenti in materia di sanzioni e le migliori pratiche dell'UE forniscono alcuni suggerimenti interessanti. A seconda della natura del regime di sanzioni specifico, sia gli Stati membri che la Commissione sono chiamati a svolgere determinati compiti per quanto riguarda l'attuazione delle misure restrittive.

Di norma, le autorità competenti degli Stati membri sono responsabili per gli aspetti seguenti:

- determinazione delle sanzioni in caso di violazione delle misure restrittive;
- concessione di deroghe;
- scambio di informazioni e cooperazione con gli operatori economici (inclusi istituti finanziari e di credito);
- presentazione di relazioni alla Commissione in merito all'attuazione;
- per le sanzioni delle Nazioni Unite, collegamenti con i comitati delle sanzioni del Consiglio di sicurezza, se necessario, nel rispetto di specifiche richieste di deroga e di cancellazione di determinate voci dagli elenchi.

Per quanto riguarda il ruolo della Commissione, vedere il punto 9.

Conformemente agli orientamenti in materia di sanzioni dell'UE, è stata istituita una formazione “Sanzioni” del gruppo dei Consiglieri per le relazioni esterne (RELEX), alla quale è stato dato mandato di elaborare le migliori pratiche nell'attuazione ed esecuzione di misure restrittive attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze.

9. Qual è il ruolo della Commissione?

La Commissione presenta proposte di regolamenti che impongono misure restrittive di competenza comunitaria, in vista della loro adozione da parte del Consiglio. La Commissione può formulare proposte di posizioni comuni.

La Commissione è stata inoltre autorizzata ad adottare determinati regolamenti di esecuzione che modificano tali atti legislativi, in particolare mediante la pubblicazione di elenchi delle persone, dei gruppi o delle entità interessati dalle sanzioni.

Per tutte le misure di competenza della Comunità, la Commissione deve garantire che gli Stati membri attuino in maniera corretta e tempestiva i regolamenti che impongono misure restrittive (ad esempio stabilendo norme nazionali in materia di sanzioni applicabili alle persone o entità che rientrano nella competenza giurisdizionale comunitaria in caso di violazione dei regolamenti) e adottino i provvedimenti necessari

per attuare e far applicare tali regolamenti. Come base per questo tipo di controllo, i regolamenti di esecuzione di misure restrittive nella Comunità impongono di norma alle autorità competenti degli Stati membri l'obbligo specifico di riferire sul loro operato. Se uno Stato membro non adotta le necessarie disposizioni di esecuzione, la Commissione può avviare nei confronti dello stesso un procedimento di infrazione ai sensi degli articoli 227 e 228 del trattato che istituisce la Comunità europea.

La Commissione partecipa inoltre alle riunioni della formazione “Sanzioni” del gruppo RELEX del Consiglio e all'elaborazione dei documenti discussi in tale sede.

10. Selezione di studi

Importante: la seguente selezione di studi fornisce informazioni su aspetti che non vengono affrontati nei documenti ufficiali. La Commissione non è responsabile del contenuto degli studi o dei link indicati sotto, forniti esclusivamente a titolo di informazione. La presenza di uno studio o di un link in questa selezione non implica un'approvazione del suo contenuto da parte della Commissione, così come la relativa assenza non deve indurre ad alcun tipo di conclusione. Vedere a questo proposito l'avviso legale importante riguardante tutte le informazioni contenute in questo sito.

10.1 Storia della politica dell'UE

Un lavoro intitolato “Hard Measures by a Soft Power? Sanctions Policy of the European Union” di Joakim Kreutz esamina la politica dell'UE per quanto riguarda le sanzioni; il lavoro è stato pubblicato dal Bonn International Centre for Conversion nel gennaio 2006.

10.2 Sanzioni mirate/intelligenti

Una serie di processi avviati da singoli Stati hanno condotto ad importanti raccomandazioni sull'uso di sanzioni mirate:

- <http://www.smartsanctions.ch> (processo di Interlaken, 1998-2001, incentrato su sanzioni finanziarie mirate);
- <http://www.smartsanctions.de> (processo di Bonn-Berlino, 2000-2001 – miglioramento della concezione e dell'attuazione degli embarghi sulle armi e delle sanzioni relative ai viaggi e all'aviazione).
- <http://www.smartsanctions.se> (processo di Stoccolma 2001-2003 – efficacia delle sanzioni mirate).

I governi di Germania, Svezia e Svizzera hanno inoltre commissionato un lavoro dal titolo “Strengthening Targeted Sanctions Through Fair and Clear Procedures” (Rafforzare le sanzioni mirate attraverso procedure chiare ed eque), pubblicato dal Targeted Sanctions project del Watson Institute for International Studies della Brown University.

Lo UN's Office of Legal Affairs (Ufficio affari giuridici delle Nazioni Unite) ha commissionato uno studio sulle sanzioni e la nozione di giusto processo intitolato "Targeted Sanctions and Due Process". Lo studio è stato completato nel marzo 2006.

Il Consiglio d'Europa ha commissionato al professor Iain Cameron una relazione dal titolo "The European Convention on Human Rights, Due Process and United Nations Security Council Counter-Terrorism Sanctions" (La Convenzione europea dei diritti dell'uomo, giusto processo e sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella lotta al terrorismo), pubblicata nel febbraio 2006.

11. Selezione di altri strumenti correlati

Controlli sulle esportazioni di armi convenzionali

Oltre agli embarghi sulle armi, gli Stati membri dell'UE applicano altri controlli sulle esportazioni militari. È importante ricordare il codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi, approvato dagli Stati membri nel giugno 1998 al fine di rafforzare la cooperazione e promuovere la convergenza nel campo delle esportazioni di armi convenzionali nel quadro della PESC. Tutti gli Stati membri hanno convenuto di applicare il codice di condotta nell'esaminare le richieste di esportazione di materiali figuranti nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, aggiornato da ultimo il 10 marzo 2008. Il criterio 1 fa riferimento al rispetto degli impegni internazionali degli Stati membri, in particolare le sanzioni decretate dal Consiglio di sicurezza dell'ONU e dalla Comunità, gli accordi concernenti la non proliferazione ed altre materie, nonché gli altri obblighi internazionali. Il codice istituisce inoltre un meccanismo che consente agli Stati membri dell'UE di procedere a consultazioni e scambi di informazioni in merito alle licenze di esportazione di armi negate. Il codice integra quindi le disposizioni nazionali in materia di controllo delle esportazioni. Per ulteriori informazioni si rinvia al seguente sito web del Consiglio: Controlli sulle esportazioni legati alla sicurezza.

Intermediazione di armi

Il Consiglio ha inoltre adottato nel giugno 2003 una posizione comune sul controllo dell'intermediazione di armi (posizione comune 2003/468/PESC del Consiglio), finalizzata a regolamentare l'intermediazione di armi allo scopo di evitare che vengano elusi gli embarghi imposti dall'ONU, dall'UE o dall'OSCE sulle esportazioni di armi. Il documento stabilisce alcune disposizioni che devono essere attuate mediante la legislazione nazionale, tra cui l'obbligo per gli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per controllare le attività di intermediazione di armi nel loro territorio, di valutare le domande di licenza di intermediazione in base ai criteri del Codice di condotta dell'UE per le esportazioni di armi, di istituire un sistema di scambio di informazioni sulle attività di intermediazione e di stabilire sanzioni adeguate per garantire che i controlli sulle intermediazioni di armi siano effettivamente eseguiti.

Prodotti e tecnologie a duplice uso

Le esportazioni di prodotti che possono essere utilizzati per scopi sia civili che militari (i cosiddetti "prodotti a duplice uso") sono soggette a controlli ai sensi del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (file voluminoso). Per ulteriori informazioni e

aggiornamenti sui controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso, potete consultare questa pagina della [direzione generale del Commercio della Commissione](#).

Commercio di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

Il [regolamento \(CE\) n. 1236/2005 del Consiglio](#), entrato in vigore il 30 luglio 2006, ha imposto nuovi controlli sulle merci che potrebbero essere utilizzate per infliggere la pena di morte, la tortura oppure altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Per alcune merci, le esportazioni dal territorio della Comunità e le importazioni verso tale territorio sono proibite, mentre per altre merci è necessaria un'autorizzazione.

Commercio di diamanti grezzi (Processo di Kimberley)

Il commercio di diamanti grezzi è sottoposto a controlli a norma del sistema di certificazione del processo di Kimberley, istituito nel 2002 per evitare che i diamanti alimentino conflitti. Nella Comunità europea il sistema è attuato mediante il [regolamento \(CE\) n. 2368/2002 del Consiglio](#) e la Commissione rappresenta la Comunità europea nel suo insieme in questo processo di certificazione. Per maggiori informazioni, potete consultare la [pagina specifica](#) della Commissione.

Commercio di legname (Applicazione delle normative, governance e commercio nel settore forestale (FLEGT))

Al fine di assicurare che solo il legname prodotto legalmente possa entrare nel territorio dell'UE, la Commissione sta istituendo un sistema di licenze per il legname, che sarà applicato su base volontaria (ma vincolante) mediante una serie di accordi di partenariato con i paesi produttori. Per maggiori informazioni, potete consultare la pagina sul [FLEGT](#) della DG Sviluppo e il [regolamento \(CE\) n. 2173/2005 del Consiglio](#).

Sospensione degli aiuti e della cooperazione

Le relazioni tra l'UE e gli altri Stati sono spesso disciplinate da accordi bilaterali. Un esempio è dato dall'[accordo di Cotonou](#) del 2000, che disciplina le relazioni tra l'Unione europea e gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP). All'articolo 96, l'accordo prevede la possibilità di adottare misure appropriate in caso di violazione, da parte di una delle parti, di obblighi derivanti da elementi essenziali dell'accordo, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei diritti dell'uomo, dei principi democratici o dello Stato di diritto. Maggiori informazioni sugli accordi bilaterali tra l'UE e gli altri paesi o le altre regioni sono disponibili sul sito web che descrive [l'UE nel mondo](#).

Revoca delle preferenze tariffarie

Le preferenze tariffarie nell'ambito del [Sistema di preferenze generalizzate \(SPG\)](#) e la procedura e le ragioni di una loro revoca sono disciplinate dal [regolamento \(CE\) n. 980/2005 del Consiglio](#).

12. Altri link utili

Settori della politica UE

Per ulteriori informazioni, di carattere più generale, potete consultare i siti seguenti:

- Pagine della Commissione sulla Politica estera e di sicurezza comune (PESC)
- Pagina del Consiglio sulla PESC
- Pagina della Commissione sulla lotta al terrorismo
- Pagina del Consiglio sulla lotta al terrorismo
- Principali documenti del Consiglio sulla lotta al terrorismo
- Pagina del Consiglio sulla politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESD)
- Pagina della Commissione su non proliferazione e disarmo
- Pagine della Commissione sulla promozione del rispetto dei diritti umani

Nazioni Unite

- Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
- Informazioni relative ai vari comitati delle sanzioni del Consiglio di sicurezza
- Gruppo di lavoro informale sulle questioni generali legate alle sanzioni: Report on general recommendations on how to improve the effectiveness of United Nations sanctions (Relazione sulle raccomandazioni generali per migliorare l'efficacia delle sanzioni delle Nazioni Unite - documento ONU S/2006/997)
- Relazione del Gruppo ad alto livello "Minacce, sfide e cambiamento", creato dal Segretario generale delle Nazioni Unite, dal titolo "A more secure world: our shared responsibility" (Un mondo più sicuro: la responsabilità di noi tutti), dicembre 2004, documento ONU A/59/565 (vedi punti 9, 178-182 sulle sanzioni)
- Sanctions Assessment Handbook: Assessing the Humanitarian Impact of Sanctions (Manuale di valutazione delle sanzioni: valutare l'impatto umanitario delle sanzioni), Comitato permanente inter-agenzie delle Nazioni Unite, ottobre 2004

13. Per contattarci

Potete contattarci al seguente indirizzo postale:

Commissione europea
 Direzione generale "Relazioni esterne"
 Direzione A, Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la PESC
 Unità A2 Risposta alle crisi e Peace Building- sanzioni
 CHAR 12/45
 B - 1049 Bruxelles
 Belgio

Le informazioni sulle azioni di politica estera della Commissione sono disponibili qui.

Per domande di carattere generale sull'Unione europea, potete contattare Europe Direct o telefonare al numero verde 00 800 6 7 8 9 10 11, raggiungibile da tutti i 27 Stati membri. Sarete messi in comunicazione con un operatore che parla la vostra lingua.

Ultimo aggiornamento: 15.9.2009